



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**REGIONE CALABRIA**

DCA n. 155 del 14/06/2023

**OGGETTO: Approvazione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015.**

**IL COMMISSARIO AD ACTA**

**VISTO** l'articolo 120, comma 2, della Costituzione;

**VISTO** l'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131;

**VISTO** l'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, perfezionato tra il Ministro della salute, quello dell'Economia e delle Finanze e il Presidente p.t. della Regione Calabria, in data 17 dicembre 2009 e poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

**VISTO** l'articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

**VISTA** la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'articolo 2, commi 80, 88 e 88 bis;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, con la quale il Dott. Roberto Occhiuto è stato nominato quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii., confermando i contenuti del mandato commissariale affidato con deliberazione del 27 novembre 2020;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 23 Dicembre 2021 con la quale si è integrato il mandato commissariale attribuito, con la deliberazione del 4 novembre 2021, che confermava il mandato commissariale del 27 novembre 2020;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 15 giugno 2022, con la quale il dott. Ernesto Esposito è stato nominato subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021;

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che, all'art. 11, detta disposizioni in materia di controllo della spesa sanitaria;

**VISTO** l'art. 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che introduce misure di razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi in ambito sanitario e, in particolare, il comma 1, lettera c), ed il comma 2, in materia di tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici;

**VISTO** l'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, che introduce misure di razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria e, in particolare, l'art. 15, comma 13, lettere a), b) e f), che ha rideterminato il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici al 4,9% del livello di finanziamento per l'anno 2013 e nella misura del 4,8% a decorrere dall'anno 2014;

**VISTO** l'art. 1, comma 131, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha ridefinito il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, fissandolo al 4,8% per l'anno 2013 e, a decorrere dall'anno 2014, al 4,4%;

**VISTO** l'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, modificato al comma 8 dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede, in particolare:

- al comma 1, lettera b): *«al fine di garantire, in ciascuna regione, il rispetto del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici, fissato, coerentemente con la composizione pubblico-privata dell'offerta, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 15 settembre 2015 e da aggiornare con cadenza biennale, fermo restando il tetto di spesa nazionale fissato al 4,4 per cento (...);»*;
- al comma 8: *«Il superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA è dichiarato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno. La rilevazione per l'anno 2019 è effettuata entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello di riferimento, sulla base dei dati risultanti dalla fatturazione elettronica, relativi all'anno solare di riferimento. Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere è fatto obbligo di indicare nella fatturazione elettronica in modo separato il costo del bene e il costo del servizio»*;
- al comma 9: *«L'eventuale superamento del tetto di spesa cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale. Le modalità procedurali del ripiano sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»*;

**CHE** il previgente testo del citato comma 8, in vigore fino al 31 dicembre 2018, disponeva che *«Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno, è certificato in via provvisoria l'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, sulla base dei dati di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati dalle specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, di cui al Decreto del Ministro della Salute 15 giugno 2012, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, salvo conguaglio da certificare con il decreto da adottare entro il 30 settembre dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo dell'anno di riferimento»*;

**CONSIDERATO CHE** per gli anni 2015-2018 il calcolo dello scostamento della spesa rispetto al tetto deve essere effettuato con riferimento ai dati rilevati nei modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, facendo così riferimento al disposto normativo di cui al previgente comma 8 dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, rimasto in vigore fino a tutto l'anno 2018;

**VISTA** la circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018;

**ACCERTATO CHE** il Dipartimento Tutela della Salute ha avviato la predetta ricognizione con nota prot. n. 281775 del 30/07/2019, trasmessa con PEC del 31/07/2019 a tutte le Aziende del SSR;

**CHE** tutte le Aziende hanno fornito i dati di fatturato richiesti e, successivamente, il Dipartimento, in esecuzione all'obbligo di cui alla richiamata circolare, ha proceduto alla loro aggregazione e trasmissione al Ministero competente;

**VISTO**, altresì, l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (*rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019*);

**VISTO** il decreto del Ministero della salute 6 luglio 2022 recante: *“Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022;

**RILEVATO CHE** la quantificazione dello scostamento di cui *“ut supra”* è stato calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascun degli anni oggetto di accertamento come risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce *“BAO210 – Dispositivi medici”* del modello di rilevazione del conto economico- fonte NSIS;

**CHE** il suddetto decreto ministeriale certifica, per la Regione Calabria, il rispetto del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici relativamente agli anni 2015, 2016 e 2017, mentre per l'anno 2018 certifica uno scostamento dello 0,7% rispetto al tetto di spesa;

**CHE** il superamento del tetto è pari complessivamente ad € 8.452.457,00 e, pertanto, la posta a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici nella misura stabilita del 50%, ammonta a complessivi € 4.226.229,00;

**VISTO** l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, che stabilisce quanto segue:

All'art. 9 -ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

*«9 -bis. In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali. Le regioni e le province autonome effettuano le conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022 e, in sede di verifica da parte del tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'art. 12 dell'Intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 23 marzo 2005, ne producono la documentazione a supporto.*

*Le aziende fornitrici assolvono ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in favore delle singole regioni e province autonome entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali. Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare. A tal fine le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministero della salute apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove necessari.»;*

**VISTO** il decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022 recante: *“Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015 2016 2017 2018”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022, destinato a quantificare gli importi dovuti dai singoli fornitori;

**ATTESO CHE** in relazione all’articolo 3, comma 2, del predetto decreto non risulta necessaria la ricognizione di cui al comma 1 del citato articolo 3 in quanto le aziende del Servizio Sanitario Regionale della Regione Calabria hanno già provveduto a detto adempimento, in seguito alle disposizioni della citata circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, documentazione in atti presso il Dipartimento Tutela della Salute;

**VISTI** i provvedimenti dei Direttori Generali/Commissari Straordinari delle Aziende del SSR, adottati con tempistiche diverse a causa della difficoltà nella verifica dei dati contabili di ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici, per mezzo dei quali è stato validato e certificato il fatturato per l’acquisto di dispositivi medici relativo all’anno 2018 oggetto di scostamento del tetto, come previsto dall’art. 3, comma 3, del D.M. 6 ottobre 2022:

- ◆ ASP CS - deliberazione n. 416 del 27/02/2023;
- ◆ ASP KR - deliberazione n. 1060 del 09/08/2019;
- ◆ ASP CZ - deliberazione n. 891 del 13/08/2019;
- ◆ ASP VV - deliberazione n. 224 del 19/08/2019;
- ◆ ASP RC - deliberazione n. 249 del 16/03/2023;
- ◆ AO CS - deliberazione n. 125 del 17/02/2023;
- ◆ AO CZ - deliberazione n. 538 del 13/08/2019;
- ◆ AOU MD - deliberazione n. 102 del 20/02/2023;
- ◆ AO RC - deliberazione n. 98 del 22/02/2023;
- ◆ INRCA (SEDE DI CS) - determinazione n. 328 del 20/08/2019;

**CONSIDERATO CHE** il presente atto si configura come atto totalmente vincolato rispetto ai parametri in astratto prefissati dalla legge, in considerazione del contenuto del decreto ministeriale di quantificazione che individua somme predefinite di payback da recuperare da parte della Regione Calabria;

**CHE** il presente decreto rappresenta una mera presa d’atto dei provvedimenti delle aziende del SSR con i quali è stato validato e certificato il fatturato relativo all’anno 2018, oggetto di scostamento del tetto, per singola azienda fornitrice di dispositivi medici;

**VISTO** il decreto legge n. 34 del 30/03/2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n. 76 del 30/03/2023, recante: *“Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”*;

**DATO ATTO CHE** il predetto decreto legge all’art. 8, commi 1 e 2, ha previsto, in relazione art. 9-ter, comma 9 bis, del DL 78/2015, l’istituzione di un fondo presso il MEF con dotazione pari a € 1.085 milioni per l’anno 2023 ripartiti tra le regioni secondo gli importi indicati nella tabella A allegata al medesimo decreto;

**CHE**, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, è stabilito che *“le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all’articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, nella misura pari al 48 per cento dell’importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. Per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non rinunciano al contenzioso attivato, resta fermo l’obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali. In caso di inadempimento da parte delle aziende*

*fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma 9-bis”;*

**CONSIDERATO CHE**, limitatamente all’istruttoria del presente provvedimento, si ritiene necessario ed opportuno procedere:

- all’aggregazione su base regionale dei dati di fatturato 2018, distinti per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, come certificati dalle Aziende del SSR con i sopra richiamati atti deliberativi, con esclusione di quei dati non associati ad una partita iva;
- alla quantificazione degli importi dovuti a titolo di payback da parte di ciascuna ditta fornitrice di dispositivi medici secondo il prospetto allegato 1, in cui sono riportate chiaramente anche le modalità di calcolo adottate;
- alla determinazione la quota di payback in misura ridotta, pari a circa il 48% della quota integrale, per quelle ditte fornitrici che non attiveranno alcun contenzioso o rinunceranno al contenzioso eventualmente attivato, in osservanza del suddetto DL n. 34 del 30/03/2023;

**CHE** si ritiene necessario e opportuno delegare le Aziende del SSR alla notifica del presente provvedimento a ciascun fornitore di dispositivi medici presenti nell’allegato 1 del corrente decreto, poiché le stesse detengono e gestiscono le anagrafiche fornitori contenenti tutte le informazioni necessarie e aggiornate degli stessi;

**CHE** si ritiene, altresì, necessario e opportuno delegare le Aziende del SSR alla gestione di eventuali richieste di chiarimenti da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici in merito a ciò che riguarda la documentazione contabile detenuta e contabilizzata presso le stesse, atteso che a questo Dipartimento è stato certificato soltanto il fatturato complessivo tramite le predette Delibere Aziendali;

**TENUTO CONTO CHE** ai fini del versamento dell’importo dovuto a titolo di payback il Dipartimento Tutela della Salute ha previsto la modalità di pagamento mediante PagoPA accessibile tramite il portale PagoPA dell’Ente Regione Calabria;

**CHE** ogni azienda fornitrice dovrà versare l’importo dovuto entro il termine del 30 giugno 2023, per come stabilito dal citato D.L. n. 34/2023, in misura ridotta (pari a circa il 48%) qualora abbia rinunciato all’attivazione/prosecuzione di contenzioso e, in caso contrario, in misura integrale, ferme restando le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo dell’articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78;

**VISTA** la nota prot. n. 240072 del 26/05/2023 con la quale sono stati nominati responsabili del procedimento del Payback dei Farmaci e dei Dispositivi Medici il dott. Roberto De Giovanni e la Dott.ssa Claudia Chieffalo;

**VISTO** il supporto consulenziale reso dal Coordinatore dell’Avvocatura regionale, a mente del comma 5-bis, art. 10 della Legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 ed acquisito al prot. n. 259821 del 08/06/2023. Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, il Commissario ad acta, dott. Roberto Occhiuto;

## **DECRETA**

**DI RITENERE** quanto sopra riportato parte integrante, inscindibile, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento;

**DI PRENDERE ATTO** dei dati di fatturato delle aziende fornitrici di dispositivi medici derivanti dai provvedimenti adottati dai Direttori Generali/Commissari Straordinari delle Aziende del SSR, con i quali, come previsto dall’art. 3, comma 3, del D.M. 6 ottobre 2022, è stato validato e certificato il fatturato relativo all’anno 2018 oggetto di scostamento del tetto;

**DI PROCEDERE** all'aggregazione su base regionale dei dati di fatturato 2018, distinti per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, come certificati dalle Aziende del SSR con i sopra richiamati atti deliberativi, con esclusione di quei dati non associati ad una partita iva

**DI PROCEDERE** alla quantificazione degli importi dovuti a titolo di payback da parte di ciascuna ditta fornitrice di dispositivi medici secondo il prospetto allegato 1, in cui sono riportate le modalità di calcolo adottate;

**DI PROCEDERE** alla determinazione della quota di payback in misura ridotta, pari a circa il 48% della quota integrale, per quelle ditte fornitrici che non attiveranno alcun contenzioso o rinunceranno al contenzioso eventualmente attivato, in osservanza del suddetto DL n. 34 del 30/03/2023;

**DI DELEGARE** le Aziende del SSR alla notifica del presente provvedimento a ciascun fornitore di dispositivi medici presenti nell'allegato 1 del corrente decreto, in quanto le stesse detengono le anagrafiche fornitori contenenti tutte le informazioni necessarie e aggiornate degli stessi;

**DI DELEGARE** le Aziende del SSR alla gestione di eventuali richieste di chiarimenti da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici in merito a ciò che riguarda la documentazione contabile detenuta e contabilizzata presso le stesse, atteso che a questo Dipartimento è stato certificato soltanto il fatturato complessivo tramite le predette Delibere Aziendali;

**DI STABILIRE** che ogni azienda fornitrice dovrà versare l'importo dovuto entro il termine del 30 giugno 2023, per come stabilito dal citato D.L. n. 34/2023, in misura ridotta (pari a circa il 48%) qualora abbia rinunciato all'attivazione/prosecuzione di contenzioso e, in caso contrario, in misura integrale, mediante la modalità di pagamento PagoPA accessibile tramite il portale PagoPA dell'ente Regione Calabria, ferme restando le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo dell'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78;

**DI INVIARE** il presente decreto, ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, attraverso l'apposito sistema documentale "Piani di Rientro";

**DI NOTIFICARE** il presente decreto alle Aziende del SSR;

**DI DARE MANDATO** al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tutela della Salute – Servizi Socio Sanitari per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria, ai sensi della legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

*Il Sub Commissario*

**Dott. Ernesto Esposito**



ERNESTO  
ESPOSITO  
Regione Calabria  
12.06.2023  
13:47:37  
GMT+01:00

*Il Commissario ad acta*

**Dott. Roberto Occhiuto**



ROBERTO  
OCCHIUTO  
Regione Calabria  
13.06.2023  
11:31:39  
GMT+01:00

## Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari

Settore n. 7 *“Bilancio SSR, Monitoraggio dell’andamento economico delle Aziende Sanitarie , Controllo di Gestione, Patrimonio”*

Settore n. 3 *“Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all’uso consapevole del Farmaco”*

### Il Responsabile del Procedimento

#### Roberto De Giovanni



Roberto De Giovanni  
REGIONE CALABRIA  
08.06.2023 10:19:40  
GMT+00:00

### Il Responsabile del Procedimento

#### Claudia Chiefalo



Claudia Chiefalo  
Regione Calabria  
08.06.2023 10:16:06  
GMT+00:00

### Il Dirigente del Settore n. 7

#### Dott. Angelo Vittorio Sestito



ANGELO VITTORIO  
SESTITO  
Regione Calabria  
08.06.2023 20:38:56  
GMT+00:00

### Il Dirigente del Settore n. 3

#### Dott.ssa Rita Francesca Scarpelli



Rita Francesca  
Scarpelli  
Regione Calabria  
08.06.2023  
11:24:56  
GMT+01:00

### Il Dirigente Generale

#### Ing. Iole Fantozzi



Iole Fantozzi  
Regione Calabria  
09.06.2023  
11:25:22  
GMT+01:00